



Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l'approvazione dei decreti federali concernenti l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, l'Islanda e la Norvegia

6 luglio 2016

Indice

1.	Situazione iniziale.....	4
1.1.	Introduzione	4
1.2.	Contenuto degli avamprogetti	4
2.	Procedura di consultazione e metodo di esposizione	4
2.1.	Procedura di consultazione.....	4
2.2.	Metodo di esposizione	5
3.	Principali risultati della consultazione	5
3.1.	Posizione generale dei partecipanti alla consultazione	5
3.2.	Principali critiche dei partecipanti alla consultazione	5
4.	Valutazione dettagliata della procedura di consultazione.....	6
4.1.	Osservazioni positive	6
4.2.	Osservazioni negative.....	7
4.3.	Entrata in vigore / attuazione	10
4.4.	Rinvii alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, all'Accordo SAI e alla LSAI	10
4.5.	Altre osservazioni.....	10

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABG	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
ABPS	Association de Banques Privées Suisses
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
CDCF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
CP	Centre Patronal
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
Forum OAD	Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina
PBD	Partito borghese-democratico svizzero
PLR	PLR.I Liberali
PSS	Partito socialista svizzero
TAF	Tribunale amministrativo federale
UBCS	Unione delle banche cantonali svizzere
UDC	Unione Democratica di Centro
UIR	Union intercantonale de réassurance
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

1. Situazione iniziale

1.1. Introduzione

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Tali mandati concernono la negoziazione dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni fondato sullo standard globale per lo scambio automatico di informazioni (standard globale) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con l'Unione europea, gli Stati Uniti e altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni politiche ed economiche.

Il 19 novembre 2014, in vista dell'introduzione dello standard globale, il Consiglio federale ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI). Tale Accordo, basato sull'articolo 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), ha come obiettivo l'applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull'assistenza amministrativa, l'Accordo SAI e la legge federale di accompagnamento sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono stati approvati dall'Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 aprile 2016. La Svizzera dispone quindi delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner, senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner specifico è necessaria un'attivazione bilaterale.

Il 15 gennaio 2016 la Svizzera ha firmato dichiarazioni congiunte con Guernsey e Jersey per introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2017. Il 18 gennaio 2016 ha firmato una dichiarazione congiunta con l'Islanda, mentre il 20 gennaio 2016 ha firmato quelle con l'Isola di Man e la Norvegia. Nel 2018 è previsto il primo scambio di dati con questi Stati e territori.

Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, l'Islanda e la Norvegia corrispondono al profilo di Paese con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. Alla luce delle relazioni politiche ed economiche che questi Stati e territori intrattengono con il nostro Paese, delle norme e delle prassi che applicano in materia di regolarizzazione del passato, dell'elevato livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati e, per quanto concerne l'Islanda e la Norvegia, dell'interesse ad avviare un dialogo sull'accesso al mercato, questi Stati e territori soddisfano i criteri stabiliti nei mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l'8 ottobre 2014.

1.2. Contenuto degli avamprogetti

L'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner implica l'iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI (sez. 7 par. 1 lett. f Accordo SAI). Con i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Norvegia e Islanda il Consiglio federale viene autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento che questi Stati e territori devono figurare nell'elenco. I decreti conferiscono inoltre al Consiglio federale la competenza di comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni. I decreti federali devono essere sottoposti per approvazione all'Assemblea federale.

2. Procedura di consultazione e metodo di esposizione

2.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, la CDCF, 12 partiti politici, le tre associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello dell'economia e 36 rappresentanti di ambienti interessati.

Degli invitati hanno espresso un parere 22 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, quattro partiti politici (PBD, PLR, PSS, UDC), quattro associazioni mantello dell'economia (ASB, economiesuisse, usam, USS), otto rappresentanti degli ambienti interessati (ABG, ABPS, ASG, Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, CP, TAF, UBCS, UIR), due altre organizzazioni (Forum OAD, Partito Pirata svizzero) e un'associazione mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (ACS).

Tre Cantoni (GE, SH, ZG) aderiscono al parere della CDCF. L'UBCS rinvia al parere dell'ASB, che sostiene nella sua integralità. L'ABG ed economiesuisse rimandano al parere dell'ASB, ma si pronunciano anche individualmente.

Tra gli invitati alla consultazione hanno rinunciato a pronunciarsi in merito: AR, BE, FR, GL, NE, NW, SZ, TI, VD, ASC, Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, Forum OAD, TAF, UIR.

2.2. Metodo di esposizione

I pareri pervenuti non saranno esposti singolarmente, ma verrà compendiata la posizione generale dei partecipanti.

3. Principali risultati della consultazione

3.1. Posizione generale dei partecipanti alla consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente gli avamprogetti.

22 dei 26 Cantoni hanno espresso un parere. 13 Cantoni (AG, AI, BL, BS, GE, LU, OW, SH, TG, UR, VS, ZG, ZH) e la CDCF sono favorevoli agli avamprogetti. Nove Cantoni hanno rinunciato a esprimere un parere o non hanno formulato osservazioni (AR, BE, FR, GL, NE, NW, SZ, VD, TI).

Dei quattro partiti politici che hanno espresso un parere materiale, il PBD e il PSS accolgono integralmente gli avamprogetti, mentre il PLR li approva con determinate riserve. L'UDC respinge gli avamprogetti se le condizioni espresse nel suo parere non saranno accolte.

Delle quattro associazioni mantello dell'economia che si sono espresse, tre sono favorevoli agli avamprogetti (ASB, economiesuisse, USS), mentre due formulano riserve (ASB, economiesuisse). L'usam li respinge. Un'associazione mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (ACS) rinuncia a inoltrare un parere. Delle sei associazioni e organizzazioni che hanno inoltrato un parere materiale, quattro accolgono gli avamprogetti, pur formulando riserve o approvandoli solo in parte (ABG, ABPS, ASG, UBCS), mentre due li respingono (CP, Partito Pirata svizzero).

3.2. Principali critiche dei partecipanti alla consultazione

I partecipanti alla consultazione hanno evidenziato in particolare i seguenti punti critici:

- **Coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti (*level playing field*):** l'ABG, l'ASB, il CP ed

economiesuisse raccomandano di verificare se gli Stati e territori interessati dagli avamprogetti prevedono a loro volta la conclusione di accordi sullo scambio automatico di informazioni equivalenti con le piazze finanziarie concorrenti. In caso contrario, l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori andrebbe sospesa. L'ABPS propone di verificare gli impegni concretamente presi dalle altre piazze finanziarie ed eventualmente rinviare l'introduzione dello scambio automatico di informazioni al momento in cui le altre piazze finanziarie lo abbiano introdotto a loro volta.

- **Regolarizzazione del passato:** l'ASB ritiene che gli Stati e territori interessati dagli avamprogetti non offrano tutti le stesse possibilità di regolarizzazione del passato ai propri contribuenti. Guernsey, l'Isola di Man e la Norvegia disporrebbero delle adeguate possibilità di regolarizzazione richieste dal settore finanziario, mentre non sarebbe il caso per Jersey e l'Islanda. Dal punto di vista della piazza finanziaria, sarebbe auspicabile che la Svizzera discutesse nuovamente la questione con Jersey e l'Islanda al fine di trovare una soluzione. Anche l'UDC ritiene che l'Islanda e Jersey non dispongano di adeguate possibilità di regolarizzazione. Per l'ASG, le norme per la regolarizzazione del passato previste in Islanda sono insufficienti. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questo Paese dovrebbe pertanto essere sospesa fino alla creazione di adeguate possibilità di regolarizzazione. Secondo l'ABPS e l'ASB, la Svizzera deve adoperarsi affinché le banche e i loro impiegati che supportano i clienti nella procedura di regolarizzazione non possano essere perseguiti penalmente. L'ABPS considera adeguate le possibilità di regolarizzazione solo se non prevedono né sanzioni né pene detentive. Il CP ritiene che Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, l'Islanda e la Norvegia soddisfino solo parzialmente i criteri stabiliti dal Consiglio federale per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni per quanto riguarda la regolarizzazione del passato.
- **Protezione dei dati e principio di specialità:** il Partito Pirata svizzero deplora l'assenza di un meccanismo di controllo costante (ad es. una verifica regolare) che garantisca il mantenimento delle condizioni quadro della protezione dei dati. Di conseguenza respinge gli avamprogetti posti in consultazione. L'UDC chiede che sia effettuata una perizia indipendente sulle condizioni di protezione dei dati negli Stati partner. Non intende approvare gli avamprogetti se i suoi dubbi in proposito non saranno stati fugati prima della trattazione dei progetti da parte dell'Assemblea federale. L'usam è scettica circa la conformità della sicurezza dei dati trasmessi agli standard svizzeri in materia.
- **Accesso al mercato:** l'ASB e il CP disapprovano il fatto che nessuno degli Stati e territori interessati dagli avamprogetti sia disposto a concedere agevolazioni o garanzie in materia di accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari svizzeri. L'ABG e l'ASB e chiedono di far progredire il dialogo in questo ambito. L'ABPS ritiene che la Svizzera non debba più convenire lo scambio automatico di informazioni senza una reale controprestazione. Il PLR ritiene che l'avvio di un confronto sull'accesso al mercato sia una condizione di base per l'attivazione dello scambio automatico di informazioni. L'ASG osserva che in Islanda e in Norvegia le condizioni di accesso al mercato non sarebbero sufficienti. La procedura di approvazione relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Norvegia andrebbe sospesa per migliorare questo aspetto nel quadro della dichiarazione congiunta.

4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

4.1. Osservazioni positive

I Cantoni di AI, BL, TG, UR, VS, il PBD e l'USS ritengono che l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni si inserisca nella strategia del Consiglio federale per il mantenimento dell'attrattiva della piazza economica e del consenso internazionale nei confronti della piazza finanziaria svizzera. Il Cantone di FR non formula osservazioni particolari sugli avamprogetti, reputando opportuno proseguire con i lavori necessari all'introduzione dello scambio automatico di informazioni. I Cantoni di BS e SH ritengono che l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati e territori interessati rappresenti la logica conseguenza dell'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e all'Accordo SAI. Il PSS approva gli avamprogetti. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirebbe a rafforzare la cooperazione fiscale con gli Stati e territori interessati. Gli avamprogetti, unitamente all'Accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie con l'UE, costituirebbero un passo importante verso l'attuazione dello scambio automatico di informazioni con la maggior parte degli Stati europei. Ciò rafforzerebbe la credibilità e l'integrità della piazza finanziaria svizzera sul piano internazionale e migliorerebbe la certezza del diritto e della pianificazione nonché l'accesso al mercato dei fornitori di servizi finanziari svizzeri attivi a livello internazionale.

Per VD, ZG, ZH, la CDCF e l'USS, gli Stati e territori interessati dagli avamprogetti corrisponderebbero al profilo di Stati con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. Essi soddisferebbero i criteri posti dal Consiglio federale nei suoi mandati di negoziazione. La CDCF sottolinea tuttavia che non tutti gli Stati e territori interessati disporrebbero di condizioni ugualmente favorevoli per la regolarizzazione del passato e l'accesso al mercato.

L'ABG riconosce gli sforzi del Consiglio federale volti a introdurre in modo rapido e capillare lo scambio automatico di informazioni. L'associazione auspica una restrizione degli obblighi di diligenza per le banche locali e un rischio minimo di sanzioni nel quadro del Forum globale. Per l'ASB e l'UBCS, Guernsey, l'Isola di Man e la Norvegia disporrebbero di sufficienti possibilità di regolarizzazione. La Norvegia disporrebbe di un potenziale di mercato sufficiente. In quanto piazze finanziarie concorrenti e Paesi di residenza di veicoli finanziari, Guernsey, Jersey e l'Isola di Man sarebbero partner auspicabili per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Economiesuisse ritiene che l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati e territori interessati dagli avamprogetti possa permettere alla Svizzera di rafforzare la sua posizione a livello internazionale. Inoltre apprezza che la questione dell'accesso al mercato sia stata oggetto di chiarimenti, e che al pari delle adeguate possibilità di regolarizzazione e della confidenzialità dei dati fiscali abbia potuto essere disciplinata in modo soddisfacente. L'ASG approva in modo incondizionato l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Guernsey, Jersey e l'Isola di Man. L'associazione ritiene che la scelta degli Stati e territori in questione sia giustificata dal punto di vista dei rapporti economici e politici con la Svizzera. Guernsey, Jersey, l'Isola di Man e la Norvegia offrirebbero, o quanto meno prospetterebbero, adeguate possibilità di regolarizzazione. Guernsey, Jersey e l'Isola di Man offrirebbero inoltre un accesso al mercato sufficiente.

4.2. Osservazioni negative

Coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti (*level playing field*)

Secondo l'ASB ed economiesuisse sarebbe di massima importanza per la piazza bancaria svizzera che l'introduzione dello scambio automatico di informazioni fosse coordinata con la procedura delle piazze finanziarie concorrenti. Per garantire la competitività della piazza finanziaria svizzera sarebbe importante che lo scambio automatico di informazioni fosse introdotto a livello internazionale in modo capillare e in tutte le destinazioni *offshore*. Contestualmente, la

Svizzera dovrebbe evitare di introdurre lo scambio automatico di informazioni con Stati che non lo hanno introdotto con le piazze finanziarie concorrenti. L'ASB ed economie svizzese raccomandano pertanto caldamente un coordinamento in tal senso e, se del caso, anche il rinvio dell'entrata in vigore di singoli accordi.

Anche per il CP è necessario agire in coordinamento con le altre piazze finanziarie importanti, in particolare Londra, New York, Hong Kong e Singapore. Lo scambio automatico di informazioni andrebbe introdotto soltanto a condizione che le grandi piazze finanziarie si impegnino allo stesso modo, senza eccezioni per i trust o le società di domicilio. Il CP chiede che il processo di approvazione degli accordi venga sospeso fino al momento in cui la Svizzera non disponga di sufficienti garanzie in merito al rispetto del *level playing field*.

L'ABG raccomanda al Consiglio federale di sospendere l'entrata in vigore degli accordi finché gli Stati partner non abbiano convenuto l'introduzione dello scambio automatico di informazioni anche con le altre piazze finanziarie. Invita inoltre a inserire nei decreti federali una clausola che vincoli l'entrata in vigore dei decreti all'introduzione dello scambio automatico di informazioni tra gli Stati e territori interessati dagli avamprogetti e le piazze finanziarie concorrenti.

Per garantire il coordinamento con le altre piazze finanziarie, l'ABPS propone di verificare gli impegni presi concretamente dalle altre piazze finanziarie e di posticipare l'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni se dalla verifica dovesse emergere una posizione isolata della Svizzera.

Regolarizzazione del passato

L'ASB osserva che gli Stati e territori interessati dagli avamprogetti non offrirebbero tutti le stesse possibilità di regolarizzazione del passato ai propri contribuenti. Guernsey, l'Isola di Man e la Norvegia prevedrebbero la possibilità di una dichiarazione volontaria di valori patrimoniali non dichiarati esente da multa o imposta sanzionatoria. Per contro, Jersey e l'Islanda non prevedrebbero la possibilità di regolarizzare il passato senza incorrere in una pena come atteso dall'ASB. Dal punto di vista della piazza finanziaria sarebbe auspicabile che la Svizzera discutesse nuovamente la questione con Jersey e l'Islanda al fine di trovare una soluzione e che gli Stati partner fornissero una garanzia sulla cui base le banche e i loro impiegati che supportano i clienti nella procedura di regolarizzazione non possano essere perseguiti penalmente.

L'ABG ritiene che a Guernsey, nell'Isola di Man e in Norvegia esistano adeguate possibilità di regolarizzazione del passato, per contro assenti a Jersey e in Islanda. La Svizzera dovrebbe adoperarsi per un miglioramento in questo ambito.

L'ABPS considera adeguate le possibilità di regolarizzazione solo se, come in Svizzera, non prevedono né sanzioni né pene detentive. A Jersey le possibilità di regolarizzazione sarebbero soggette alla discrezionalità delle autorità. In Islanda verrebbero inflitte pene detentive fino a due anni oppure ordinati lavori di pubblica utilità, benché si tratterebbe, secondo la delegazione islandese, di provvedimenti rari. L'ABPS raccomanda altresì di adoperarsi affinché le banche e i loro impiegati che supportano i clienti nella procedura di regolarizzazione non possano essere perseguiti penalmente.

Il CP ritiene che gli Stati e territori interessati dagli avamprogetti adempiano solo parzialmente i criteri relativi alle sufficienti possibilità di regolarizzazione stabiliti nei mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale. Guernsey avrebbe attuato due programmi di regolarizzazione del passato già conclusi nel marzo del 2015. Attualmente Jersey non disporrebbe di un programma di regolarizzazione specifico per i valori patrimoniali non dichiarati. L'Isola di Man avrebbe introdotto norme di regolarizzazione fino al 2018 e intenderebbe procedere in un secondo tempo al riesame di tale programma. L'Islanda e la Norvegia non disporrebbero di un programma specifico per la regolarizzazione del passato.

L'ASG osserva che l'Islanda, contrariamente agli altri Stati e territori interessati dagli avamprogetti, in caso di autodenuncia prevedrebbe un'imposta sanzionatoria e pene detentive. Secondo l'associazione, il processo di approvazione andrebbe sospeso finché l'Islanda non abbia introdotto un programma di regolarizzazione.

L'UDC ritiene che l'Islanda e Jersey non dispongano di sufficienti possibilità di regolarizzazione del passato, poiché quest'ultima può implicare imposte sanzionatorie e misure penali. L'UDC non approverà gli avamprogetti se l'Islanda e Jersey non dovessero attuare un adeguato programma di regolarizzazione prima dell'adozione del messaggio. Al riguardo, l'UDC si basa sulla perizia del 13 agosto 2015 del professor René Matteotti sulla conformità costituzionale dello scambio automatico di informazioni¹ (perizia Matteotti), secondo cui questo tipo di scambio è costituzionale soltanto se viene introdotto con Stati che dispongono di una soluzione di regolarizzazione equa. L'UDC chiede che i principi giuridici esposti nella perizia Matteotti siano rispettati.

Protezione dei dati e principio di specialità

Il Partito Pirata svizzero lamenta l'assenza nella documentazione posta in consultazione di misure da parte degli Stati partner volte a garantire formalmente e in modo attendibile la protezione dei dati al pari della Svizzera. Secondo questo partito non esisterebbe un meccanismo di controllo costante che verifichi regolarmente le condizioni quadro della protezione dei dati. Il Partito Pirata svizzero chiede che siano adottate le misure del caso.

Il PLR obietta che i rapporti esplicativi non permetterebbero di valutare se la protezione dei dati e il principio di specialità siano garantiti negli Stati e territori interessati.

Secondo l'UDC e l'usam gli avamprogetti non garantirebbero la sicurezza dei dati trasmessi secondo gli standard svizzeri. L'UDC chiede che sia effettuata una perizia indipendente sulle condizioni di protezione dei dati negli Stati partner. Non intenderebbe approvare gli avamprogetti se i suoi dubbi in proposito non saranno stati fugati prima della trattazione dei progetti da parte dell'Assemblea federale. Al riguardo, l'UDC si basa sulla perizia Matteotti, secondo cui lo scambio automatico di informazioni è costituzionale soltanto se viene introdotto con Stati che rispettano gli standard costituzionali minimi per la protezione dei dati. L'UDC chiede che i principi giuridici esposti nella perizia Matteotti siano rispettati.

Accesso al mercato

Secondo l'ASB, il potenziale di mercato di un Paese è un criterio primario per la selezione degli Stati partner. L'associazione ritiene che nessuno degli Stati e territori interessati dagli avamprogetti sia disposto a concedere agevolazioni o garanzie in materia di accesso al mercato ai fornitori di servizi finanziari svizzeri.

Il CP lamenta che la Svizzera non ha ottenuto controprestazioni dai Paesi interessati. Ritiene pertanto che la procedura di approvazione vada sospesa finché tali Paesi non abbiano accettato di discutere concretamente un miglioramento dell'accesso al mercato.

L'ABPS è consapevole delle difficoltà di negoziare l'accesso al mercato in contropartita dello scambio automatico di informazioni. Nei Paesi interessati risiederebbe inoltre un numero limitato di clienti delle banche svizzere. Tuttavia, rinunciare a un miglioramento dell'accesso al mercato di questi Paesi potrebbe creare un precedente in vista dei negoziati con Paesi in cui

¹ Disponibile in tedesco all'indirizzo: <https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html>

risiedono molti più clienti. La Svizzera non dovrebbe concedere lo scambio automatico di informazioni senza assicurarsi concrete controprestazioni.

Il PLR auspica un miglioramento dell'accesso al mercato degli Stati partner interessati per i fornitori di servizi finanziari. Gli accordi finora conclusi non avrebbero permesso di compiere progressi in questo ambito. L'avvio di un dialogo sull'accesso al mercato degli Stati importanti per la piazza finanziaria svizzera dovrebbe pertanto essere considerato una condizione minima per la conclusione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni.

Secondo l'ASG, l'Islanda e la Norvegia non offrirebbero ai fornitori di servizi finanziari un sufficiente accesso al mercato. La Norvegia isolerebbe la propria piazza finanziaria, in particolare nel settore della clientela privata. La Norvegia, la cui popolazione godrebbe di un buon livello di formazione e di benessere, costituirebbe un mercato interessante per i fornitori svizzeri. Il fatto che le banche avrebbero dimostrato poco interesse per il mercato norvegese non andrebbe applicato per analogia anche agli altri fornitori di servizi finanziari. L'ASG suggerisce pertanto di sospendere la procedura di approvazione per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni concernente questo Paese e di avviare un nuovo confronto in materia. L'associazione ritiene insoddisfacente anche l'accesso al mercato islandese. Tuttavia, considerate le ripercussioni della crisi finanziaria su questo Paese, non sarebbe attualmente opportuno esercitare pressioni sull'Islanda in questo settore.

Altre critiche

L'ASB ritiene che l'Islanda non disponga di un potenziale di mercato sufficiente per le operazioni transfrontaliere. Secondo il CP, gli Stati e territori interessati dagli avamprogetti soddisferebbero solo parzialmente i criteri stabiliti dal mandato di negoziazione del Consiglio federale in termini di potenziale per la piazza finanziaria.

4.3. Entrata in vigore / attuazione

L'ASB, economiesuisse e l'UBCS sottolineano l'importanza per la piazza finanziaria che gli accordi entrino in vigore e i dati siano raccolti dal 1° gennaio di un determinato anno. L'introduzione e la raccolta o la comunicazione di dati con scadenza inferiore a un anno dovrebbero essere respinte in ragione degli eccessivi oneri supplementari che ne deriverebbero per le banche.

4.4. Rinvii alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, all'Accordo SAI e alla LSAI

I Cantoni di AI, BL, NW, OW, TI, il Forum OAD e l'UDC rinviando alle richieste avanzate nei pareri concernenti l'Accordo SAI e la LSAI. Il Cantone di TG si rifà al parere della CDCF del 27 marzo 2015 concernente l'attuazione generale dello scambio automatico di informazioni e alle riserve ivi espresse in materia di reciprocità e di specialità.²

Il Cantone di FR deplora il fatto che le richieste formulate dalla CDCF nel quadro della procedura di consultazione concernente l'Accordo SAI e la LSAI non abbiano potuto essere considerate.

4.5. Altre osservazioni

² Il rapporto sui risultati è disponibile all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale

Reciprocità e principio di specialità

Il Cantone di VS, l'ASB e l'ASG sottolineano che nel quadro dell'attuazione dello scambio automatico bisogna garantire il rispetto della reciprocità e del principio di specialità. Il PLR chiede una verifica della conformità dello scambio di dati allo standard e un'elevata qualità dei dati. L'ASG e il PLR sono del parere che, in caso di inadempienza, lo scambio automatico di informazioni vada sospeso.

Negoziati con futuri Stati partner

L'ABG, l'ASB, economiesuisse e l'UBCS chiedono che nella selezione degli Stati partner siano considerati i seguenti criteri: (i) adeguato posizionamento della Svizzera rispetto alle piazze finanziarie concorrenti, (ii) sufficienti possibilità di regolarizzazione del passato per i clienti bancari e (iii) potenziale di mercato dello Stato in questione per le operazioni transfrontaliere.

L'ABPS desidera che i futuri negoziati con altri Paesi ottengano esiti migliori oppure che la loro conclusione sia posticipata finché le altre piazze finanziarie internazionali non abbiano preso impegni concreti.

Il PLR sottolinea che nella scelta degli Stati andrebbe tenuto conto dell'esistenza di sufficienti possibilità di regolarizzazione e della garanzia della protezione dei dati, del principio di specialità nonché della parità di condizioni per quanto concerne il reciproco scambio di dati conforme allo standard.

L'UDC insiste in particolare sul fatto che la Svizzera si adoperi affinché tutte le piazze finanziarie importanti attuino il reciproco scambio automatico di informazioni. In ogni Stato partner dovrebbero inoltre esistere possibilità di regolarizzazione, la protezione dei dati e il principio di specialità dovrebbero essere rispettati e lo scambio automatico di informazioni dovrebbe essere accordato soltanto se, in contropartita, l'accesso al mercato è garantito sul lungo termine.

Scambio automatico di informazioni e regolarizzazione del passato in Svizzera

Il Cantone di VS propone di analizzare se l'autodichiarazione introdotta nel 2010 sia sufficiente o se sia il caso di introdurre un'amnistia fiscale a livello federale. Il PSS è del parere che una strategia coerente volta a far emergere averi non dichiarati non dovrebbe prevedere lo scambio automatico di informazioni soltanto con altri Stati ma anche all'interno del Paese.

Forma dell'atto

Il CP ritiene che gli accordi per lo scambio automatico delle informazioni oggetto degli avamprogetti dovrebbero sottostare al referendum facoltativo. Lo stesso dovrebbe valere anche per gli accordi futuri, contrariamente a quanto previsto dal Consiglio federale nel disegno relativo alla LSAI.

Ripercussioni finanziarie

La CDCF rileva con preoccupazione che lo scambio automatico di informazioni aumenterebbe gli oneri sostenuti dalle amministrazioni delle contribuzioni cantonali, cui si sommerebbero le spese per l'attuazione della Riforma III dell'imposizione delle imprese e dello scambio spontaneo di informazioni mediante procedure di *ruling* fiscale. A fronte dell'annunciata riforma dell'imposizione delle coppie, dell'attuale riforma sull'imposta alla fonte e della Strategia energetica 2050, sarebbe quindi ancora più importante non gravare ulteriormente i Cantoni.